circolare
22 LUGLIO 2015

Studio
Arlati Ghislandi
CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 22 luglio 2015

Oggetto

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità e sgravio contributivo INPGI

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 18 del 20 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, riguardante la corretta interpretazione dell'art. 4, D. Lgs. n. 151/2001, concernente l'applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità. In particolare, l'istante chiede se il suddetto beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l'INPGI, laddove vengano assunti in sostituzione di personale in congedo.

Come è noto l'art. 4 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che *"nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto".*

Il beneficio in commento trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, nel rispetto del requisito dimensionale individuato dal Legislatore.

Pur tuttavia si evidenzia che l'Inpgi gestisce con regolamentazione autonoma, nell'ambito di un regime sostitutivo, tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie in favore dei giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti iscritti all'Ente medesimo, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. In tale ambito di autonomia in cui opera l'Istituto, non si può però prescindere dalle regole di carattere generale del sistema previdenziale, le quali risultano applicabili a tutte le fattispecie considerate, salvo deroghe espressamente previste dalla medesima normativa primaria.

Alla luce di ciò, il Ministero afferma che, con riferimento alla problematica sollevata, è da ritenersi che la disposizione sugli sgravi contributivi trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l'INPGI, ferma restando la facoltà dell'Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile